

N. ____/____REG.PROV.COLL.
N. 02972/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2016, proposto da
Circolo Culturale "La Comune", in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Calo' e Sergio Dragogna, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Calo' in Roma, via Cassiodoro
19;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Stephan Beikircher, Laura Fadanelli, Jutta
Segna, Renate Von Guggenberg e Luca Graziani, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca
Graziani in Roma, via Po, 22;

***per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA
PROVINCIA DI BOLZANO n. 00004/2016, resa tra le parti, concernente il
diniego di un contributo per lo svolgimento di attività culturali e teatrali per
l'anno 2015***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati Marco Orlando in sostituzione dell'avv. Sergio Dragogna e Luca Graziani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in esame, parte ricorrente ha appellato la sentenza n. 4/2016 del TRGA di Bolzano, concernente il rigetto del gravame proposto dalla stessa parte per ottenere l'annullamento (i) del decreto del Direttore della Ripartizione della Provincia autonoma di Bolzano 15.1, Ufficio cultura, n. 3170/2015 del 27 marzo 2015, di non accoglimento della domanda di contributo ordinario per lo svolgimento di attività culturali per l'anno 2015, presentata dall'appellante in data 10.11.2014, ai sensi della L.P. 29.10.1958 n. 7 e ss.mm., (ii) della nota di sospensione del procedimento, mail del Direttore della Ripartizione 15.1 del 16.3.2015; (ii) della nota di sospensione del procedimento del Direttore della Ripartizione 15.1 del 6.2.2015 prot. n. 15.1/36.01/77.667 e 4) il verbale della riunione della Consulta culturale per il gruppo linguistico italiano del 23 marzo 2015.

La vicenda in esame trae origine dalla presentazione della domanda da parte del Circolo culturale "La Comune", in data 10 novembre 2014, alla Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura italiana, Ufficio Cultura, volta ad ottenere il contributo ordinario per la realizzazione del programma di attività culturali per l'anno 2015, ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1958, per un importo di Euro 239.000,00.

In data 23 marzo 2015 la Consulta culturale per il gruppo linguistico italiano

esprimeva il proprio parere (obbligatorio) sulla domanda suddetta.

Con decreto n. 3170 del 27 marzo 2015 l'Assessore provinciale competente rigettava la richiesta di contributo ordinario per l'attività culturale riferita all'anno 2015.

2. Con il ricorso di primo grado avverso il decreto del Direttore della Ripartizione 15.1, Ufficio cultura, n. 3170/2015 del 27 marzo 2015 di diniego del contributo ordinario per lo svolgimento di attività culturali per l'anno 2015 e avverso le due note di sospensione, il circolo cultura "La Comune" aveva dedotti i seguenti motivi:

(i) *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost., artt. 1, 2, commi 1, 2 7, 9bis, 3, commi 1, 3, 5, 6, 10bis e 12 L. 241/1990, artt. 5, 6, 16, 17 e 19 dei Criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici di cui alla DGP dd. 27.12.2012, n. 1972. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di competenza tecnica, motivazione assente, apparente e travisata e contraddittorietà interna"*, sostenendo l'illegittimità degli atti e della procedura in particolare

a) essendo stata avviato nel giugno 2014 procedimento di controllo e revisione del bilancio 2013 dell'associazione e del rendiconto sul contributo 2013 con nomina di esperto del settore contabile in qualità di consulente tecnico per l'istruttoria mai conclusasi con parere tecnico contabile espresso sulla documentazione e le osservazioni offerti dalla ricorrente;

b) avendo il Direttore di Ripartizione Cultura della PAB avvocato a sé nel dicembre 2014 i poteri istruttori anche con riferimento alla consulenza contabile 2013, estromettendo con revoca tacita l'esperto incaricato, definendo positivamente l'istruttoria e solo dopo, a distanza di 4 mesi, accortosi dell'inerzia del consulente, richiedendo al medesimo la redazione di parere tecnico;

c) avendo il Direttore di Ripartizione, a fronte della nota interlocutoria dd. 11.03.2015 espressa dall'esperto esterno incaricato dell'istruttoria, da prima preannunciato la sospensione del procedimento, quindi, definito negativamente la

diversa procedura sulla domanda di contributo 2015, assumendo immotivatamente un esito negativo del controllo sul bilancio 2013 quale presupposto concorrente a giustificare le ragioni del diniego.

(ii) *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 Cost., artt. 1, 2, commi 1, 2, 7, 9bis, 3, commi 1 e 3, 5, 6, 10bis e 12 L. 241/1990, artt. 5, 6 e 8 dei Criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici di cui alla DGP dd. 27.12.2012, n. 1972, art. 8 L.P. 29.10.1958, n. 7. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione assente, apparente e travisata e contraddittorietà interna”*.

a) avendo il Direttore di Ripartizione, disposto il diniego del contributo per l’anno 2015 con immotivata e sviata violazione del raccordo tra il momento istruttorio e quello decisionale di altro procedimento amministrativo;

b) avendo il decreto di diniego impugnato contenuto e motivazioni opposte e del tutto contraddittorie rispetto alle bozze concordate di decreto di erogazione del medesimo contributo assunte solo pochi giorni prima dal Direttore di Ripartizione così illogicamente e sviatamente disattese;

3. Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano con articolata memoria, chiedendo il rigetto del ricorso

4. All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha anzitutto rigettato l’eccezione della Provincia autonoma di Bolzano di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione *“posto che gli atti impugnati dall’associazione ricorrente hanno esclusivamente per oggetto il diniego della concessione del contributo ordinario per le attività culturali riferite all’anno 2015. Nessuno degli atti impugnati ha per oggetto la domanda di liquidazione del contributo per le attività culturali riferite all’anno 2013”*, nonché l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata con riferimento all’impugnazione dell’estratto del verbale della riunione della Consulta culturale provinciale del 23 marzo 2015, avendo tale atto *“natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile in quanto avente natura*

obbligatoria, ma non vincolante. Nondimeno, detto parere può essere legittimamente impugnato unitamente al provvedimento finale del procedimento, in quanto atto ivi espressamente richiamato nella parte dispositiva”, mentre nel merito lo ha respinto ritenendolo infondato.

4.1 In particolare, il Giudice di prime cure, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro le due note di sospensione *perché le censure sono rivolte nei confronti di un procedimento (relativo alla liquidazione del contributo riferito all’attività culturale del 2013, sul quale, peraltro, il giudice adito sarebbe privo di giurisdizione - cfr. TRGA Bolzano, 14 luglio 2015, n. 221), del tutto autonomo e diverso rispetto a quello riferito agli atti impugnati, aventi per oggetto esclusivamente la concessione del contributo per le attività del 2015”*. L’ulteriore censura sub 1 c) del ricorso è stata rigettata ritenendo che *“l’Amministrazione non ha posto a fondamento del diniego del contributo in esame esclusivamente la pur evidenziata poca trasparenza della gestione amministrativa e contabile dell’anno 2013 (come vorrebbe fare credere la difesa della ricorrente, soffermandosi solo su quella parte delle premesse del decreto impugnato), ma ha analizzato la gestione di un periodo ben più lungo, rilevando la scarsa solidità finanziaria dimostrata in tutto questo periodo dall’associazione ricorrente; motivo per cui l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, ha legittimamente negato il contributo per l’anno 2015”*.

4.2. In merito al secondo motivo il TAR ha ritenuto il diniego del contributo sufficientemente motivato con il richiamo all’art. 8, lett. e), della deliberazione della giunta provinciale n. 1972 del 2012, al deficit pluriennale di oltre 300.000,00 Euro, *“in crescita di anno in anno”, non contestato nel ricorso, unitamente allo scarso spirito collaborativo dell’associazione ricorrente nel rendere all’Amministrazione i chiarimenti richiesti, nonché con la motivazione del diniego con il richiamo espresso al parere della Consulta culturale per il gruppo linguistico italiano, la quale, nella riunione del 23 marzo 2015, ha escluso che il diniego di contributo potesse avere una ricaduta negativa sull’attività culturale*

locale., trattandosi di valutazioni tecniche di merito, sottratte al sindacato di legittimità di questo giudice, che non appaiono comunque inficiate da errori di fatto e/o abnormi illogicità”.

5. Avverso la sentenza di primo grado parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:

(i) “Violazione art. 360 n 1), 3) e 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio con dichiarazione di inammissibilità delle censure sub a) e b) dedotte in primo motivo di ricorso in connessione con la censura sub c) e relative al procedimento di controllo contabile sul contributo 2013 limitatamente al loro richiamo nell’apparato motivazionale del decreto di diniego sulla domanda di contributo 2015 e qui integralmente devoluti”

In particolare con tale motivo volto a censurare i capi della sentenza n. 2 e 2.1. si sostiene che il procedimento di controllo sul bilancio 2013 sia stato posto a fondamento delle ragioni di diniego del contributo per l’anno 2015 e le censure dedotte avverso tale fase procedimentale attengano unicamente a tale connessione e non alle risultanze del procedimento in sé considerato

(ii) “Violazione art. 360 n 3) e 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio sulla censura sub c) dedotta in primo motivo di ricorso, avendo la sentenza limitato il proprio giudizio ad un generico richiamo alla carenza di solidità finanziaria dell’ente, prescindendo apoditticamente da ogni valutazione sui pretesi esiti istruttori posti dal provvedimento impugnato a fondamento del diniego di contributo. Omesso esame delle censure eccessuali dedotto in primo in motivo di ricorso”

(iii) Violazione art. 360 n 3) e 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio sul secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza disatteso erroneamente e travisato le censure ivi dedotte di evidenti vizi di legittimità ed eccessuali, in particolare, dell’apparato motivazionale dell’atto di diniego impugnato in contraddizione con gli esiti della fase istruttoria”

Infine parte appellante ripropone testualmente i motivi del ricorso di primo grado. L'amministrazione provinciale appellata si è costituita in giudizio con articolata memoria di costituzione depositata il 27.5.2016, chiedendo il rigetto dell'appello. In vista dell'udienza di discussione è stata depositata memoria difensiva dalla parte appellante.

Alla pubblica udienza del 21.07.2022 la causa è passata in decisione.

6. Occorre rilevare in via preliminare che avverso la statuizione reiettiva della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, di cui al punto 1.3. della sentenza impugnata non risulta interposto appello incidentale (non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione espressamente respinta nell'impugnata sentenza) da parte della Provincia autonoma di Bolzano, talché su dette questioni si è formato il giudicato interno ed ogni relativa questione esula ormai dai limiti oggettivi del presente giudizio di gravame.

6.1. L'appello è fondato con riferimento ai vizi dedotti con il secondo ed il terzo motivo d'appello.

6.2. Con il secondo motivo di appello (rubricato: *Violazione art. 360 n 3) e 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio sulla censura sub c) dedotta in primo motivo di, avendo la sentenza limitato il proprio giudizio ad un generico richiamo alla carenza di solidità finanziaria dell'ente, prescindendo apoditticamente da ogni valutazione sui pretesi esiti istruttori posti dal provvedimento impugnato a fondamento del diniego di contributo. Omesso esame delle censure eccessuali dedotto in primo in motivo di ricorso*) l'appellante ha censurato la sentenza con riferimento alla trattazione del primo motivo lettera c) del ricorso in primo grado (rubricato: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost., artt. 1, 2 commi 1, 2, 7, 9bis, 3 commi 1 e 3, 5, 6, 10bis e 12 L. 241/1990, artt. 5, 6, 16, 17 e 19 dei Criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici di cui alla DGP dd. 27.12.2012 n. 1972*) e riproposto in secondo grado, con il quale è stata censurato il decreto del Direttore della ripartizione Cultura n. 3170/ 2015 sotto i diversi profili dell'eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto

di istruttoria, difetto di competenza tecnica, motivazione assente, apparente e travisata e contraddittorietà interna, sostenendo, tra l'altro che *“nelle premesse in fatto del decreto impugnato si evidenzia una immediata discrasia tra le premesse di fatto, le motivazioni in diritto della fase procedimentale decisionale e gli esiti dell'istruttoria contabile con arbitrario ed illegittimo accorpamento di due procedimenti regolati da norme diverse in un unico macro-procedimento”*

Secondo l'appellante, la sentenza avrebbe dato rilievo esclusivo ad un dato (la situazione debitoria dell'associazione) che né l'istruttoria, né il provvedimento impugnato avrebbero assunto quale motivazione autonoma e sufficiente a sostenere la fondatezza del diniego, prescindendo dalle plurime asserite ragioni di cattiva gestione dell'associazioni dedotte nel corpo motivazionale dell'atto definitivo impugnato. In particolare, mentre la solidità finanziaria nel provvedimento di diniego viene dedotta in via derivata come risultato di più pretesi profili di gestione economica ed amministrativa dell'associazione, espressamente contestati nei motivi di ricorso e nelle allegazioni documentali, la sentenza avrebbe invertito lo stesso iter logico argomentativo dell'Amministrazione, riconoscendo autonomia motivazionale al risultato, senza esaminare i suoi presupposti istruttori; il Giudice di primo grado avrebbe errato, laddove giustifica le ragioni di diniego avanzate dall'Amministrazione in ragione della scarsa solidità finanziaria dimostrata dall'associazione a partire dal 2010 contenuta nel testo del provvedimento impugnato, ometterebbe di accertare se l'esito di tale analisi avesse mai costituito in sede istruttoria ragione ostativa all'erogazione del contributo; la situazione debitoria attuale e pregressa dell'appellante sarebbe stata nota all'Amministrazione, ma non tale da ostare all'accoglimento della domanda considerata la disponibilità del Circolo a programmare un piano di rientro.

Secondo l'appellante, se la solidità finanziaria dell'ente fosse stata realmente ostativa all'erogazione del contributo, non vi sarebbe stata necessità di un'istruttoria tanto dilatata e confusa in due procedimenti, ma il solo rilievo del

dato debitorio iscritto a bilancio sarebbe stato sufficiente a motivare immediatamente il diniego. Infine sostiene, che nel provvedimento di diniego la solidità finanziaria viene dedotta in via derivata come risultato di più pretesi profili di gestione economica ed amministrativa dell'associazione, mentre la sentenza finirebbe con invertire lo stesso iter logico argomentativo dell'Amministrazione, riconoscendo autonomia motivazionale al risultato, indipendentemente dall'esame delle censure dei suoi presupposti istruttori.

6.3. Con il terzo motivo di appello (rubricato: *Violazione art. 360 n 3) e 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio sul secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza disatteso erroneamente e travisato le censure ivi dedotte di evidenti vizi di legittimità ed eccessuali, in particolare, dell'apparato motivazionale dell'atto di diniego impugnato in contraddizione con gli esiti della fase istruttoria*), l'appellante ha censurato la sentenza con riferimento alla trattazione del secondo motivo di ricorso in primo grado (rubricato: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost., artt. 1, 2 commi 1, 2, 7, 9bis, 3 commi 1 e 3, 5, 6 , 10bis e 12 L. 241/1990, artt. 5, 6 e 8 dei Criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici di cui alla DGP dd. 27.12.2012 n. 1972, art. 8 L.P. 29.10.1958 n. 7)* e riproposto in secondo grado, con il quale è stato censurato l'impugnato decreto sotto i diversi profili dell'eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione assente, apparente e travisata e contraddittorietà interna, sostenendo che il giudice di prime cure nel rigettare il secondo motivo di ricorso avrebbe assunto erroneamente come esiti istruttori vicende giudiziali pregresse che avevano interessato la precedente gestione dell'associazione e superate dall'impegno assunto da quest'ultima per esternalizzare l'intera gestione contabile dell'attività in accordo con l'Amministrazione provinciale.

Viene inoltre censurata l'erroneità della sentenza laddove afferma che tra le premesse del decreto e le sue conclusioni non rileva alcuna discrasia o contraddittorietà, in quanto ometterebbe ogni esame sulla censura di illegittimità

del provvedimento con riferimento al contrasto tra l'istruttoria, conclusasi positivamente con ben due bozze di decreto di erogazione del contributo e la motivazione del provvedimento che avrebbe ricostruito in maniera sviata il momento istruttorio, assumendone un esito negativo..

Si deduce infine l'erroneità e inconferenza della declaratoria di inammissibilità del dedotto vizio di difetto istruttorio e contraddittorietà con riferimento all'emissione delle due bozze di decreto di erogazione trasmesse dal Direttore di Ripartizione all'associazione a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, laddove il TRGA sostiene che l'inammissibilità della censura deriverebbe dall'aver l'associazione dedotto quale vizio del provvedimento la contraddittorietà tra atti; il motivo rigettato non avrebbe configurato tale profilo di illegittimità, bensì l'insanabile ed evidente contrasto tra il momento istruttorio conclusosi positivamente financo con la predisposizione di due bozze di decreti di erogazione e la decisione immediatamente successiva di negare il contributo strutturando un provvedimento di diniego del tutto disancorato dagli esiti istruttori.

6.4. Le due doglianze, per il loro contenuto connesso, si prestano di essere esaminate congiuntamente

6.5. Va premesso che il decreto n. 3170/2015 del Direttore della Ripartizione cultura del 27.3.2015 concerne il rigetto della domanda di contributo per lo svolgimento di attività culturale per l'anno 2015.

6.6. La legge provinciale n. 7/1958 "Consulte provinciali e fondo provinciale per le attività culturali" prevede all'art. 8 in merito alla presentazione delle domande quanto segue: *"Le domande per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4 devono pervenire al competente Assessorato provinciale alle attività culturali entro il 28 febbraio di ogni anno, ovvero entro il diverso termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredate della seguente documentazione:*
a) relazione sull'attività relativa all'anno precedente;

b) programma dell'attività per l'anno in corso con preventivo di spesa ed indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza”.

6.7. La deliberazione della Giunta provinciale n. 1972/2012, come modificata dalla deliberazione n. 1262/2013 contiene i criteri per l'attribuzione di vantaggi economici erogati dalla Ripartizione 15 e detta all'art. 4 concernente le modalità di presentazione delle domande di vantaggi economici che tutte le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

- presentazione dell'ente con indicazione del numero dei soci in regola con le eventuali quote sociali ed indicazione della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal relativo statuto;
- relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con dati oggettivi sul pubblico frequentante e una valutazione complessiva sui risultati conseguiti;
- relazione sull'attività preventivata per l'anno in corso. Il programma culturale dovrà illustrare obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, la qualifica degli eventuali relatori o artisti, il periodo e il luogo di svolgimento;
- preventivo di spesa e piano di finanziamento relativo all'anno in corso;
- atto costitutivo e statuto dell'associazione in caso di inoltro della domanda per la prima volta.

6.8. Inoltre, art. 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1972/2012, contiene al terzo comma la seguente prescrizione:

“Verrà inoltre valutata positivamente la sussistenza dei seguenti parametri: a) il cofinanziamento dell'iniziativa da parte di altri enti pubblici, fondazioni, aziende e privati; b) la ricerca di nuovo pubblico attraverso azioni mirate e strategie di medio-lungo periodo; c) la collaborazione con istituzioni culturali qualificate o con altri enti ed associazioni del territorio, nonché sinergie fra reti di associazioni di Bolzano e periferia; d) la capacità di esportazione delle proposte culturali e circolazione di attività fra più centri provinciali; e) la solidità finanziaria dimostrata in pregresso e il grado di affidabilità programmatica; f) il curriculum dei membri del direttivo e delle persone indicate come responsabili dei progetti

artistici o culturali proposti”.

6.9. Dagli atti e documenti di causa emerge che tale domanda è stata presentata alla Provincia autonoma di Bolzano in data 10.11.2014 (cfr. doc.5 fascicolo di parte della Provincia) e che è stata corredata della documentazione richiesta. Almeno nulla in contrario emerge dal decreto impugnato, anzi il decreto impugnato, nonostante avesse come oggetto il rigetto di tale domanda di contributo 2015, non ne menziona nemmeno la sua esistenza, rispettivamente gli estremi della sua presentazione, ma, anzi nella parte in fatto, dopo l’elencazione di alcune vicende pregresse che avrebbero rivelato una *“precaria affidabilità gestionale”* dell’appellante, prosegue a fare riferimento a *“un procedimento di esame e aggiornamento della situazione economica e gestionale del circolo”* avviato nel mese di giugno 2014, e quindi quasi cinque mesi prima del deposito della domanda di contributo per l’anno 2015, senza indicare in quale connessione si recasse tale esame iniziato nel giugno del 2014 con riferimento all’istruttoria della domanda di contributo per il 2015, presentata nel mese di novembre del 2014, laddove nella parte in fatto conclude:” *il procedimento avviato nel giugno 2014 dell’ufficio cultura si chiude pertanto con esito negativo”* .

6.10. Osserva il Collegio che, oltre alla mancanza di qualsiasi riferimento alla domanda di contributo 2015 ed alla contraddittorietà dell’atto, laddove parla esclusivamente di un procedimento avviato quasi cinque mesi prima della domanda di contributo e della conclusione negativa di tale procedimento, anche nella parte in diritto non viene mai fatto riferimento specifico alla domanda di contributo per l’anno 2015 ed ai relativi allegati, presentati ai sensi del disposto dell’art.8 della legge provinciale n 7/1958 citato, nè al suo esame in base ai criteri qualitativi indicati nell’ art. 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1972/2012, il quale al terzo comma contiene la previsione di diversi ulteriori parametri i quali in caso di sussistenza sarebbero valutati positivamente (*“verrà inoltre valutata positivamente la sussistenza dei seguenti parametri”*), tra cui alla lettera e) *“la*

solidità finanziaria dimostrata in pregresso e il grado di affidabilità programmatica”

6.11. Al contrario, senza alcun riferimento alla fonte del dato ricavato il decreto contiene l'affermazione che *“è stato riscontrato che l'associazione ha a bilancio cospicui debiti con i propri soci”* e che non sarebbe stato possibile acclarare il titolo del credito e l'identità dei soci creditori, il che lascerebbe presumere una gestione della programmazione non solo finalizzata alla crescita culturale nel territorio, ma anche al ristoro del prestito, seppur nel lungo periodo.

6.12. Ed ancora, senza mai fare riferimento alla domanda di contributo per l'anno 2015, nel decreto impugnato, nella parte in diritto, si legge: *“A causa del ritardato ed invero inspiegabile diniego di comunicazione a questa ripartizione e in mancanza di certezze che l'assemblea sia al corrente di tali circostanze e le abbia approvate, ben può rendere dubbia la solidità finanziaria dell'ente e la sua trasparenza. Il disposto dell'articolo 8, lett. e) dei citati criteri si ricollega all'articolo 4 dei medesimi criteri che prevede la presentazione di un piano di finanziamento ...(..) Tutta la normativa citata trova fondamento nell'art. 8, lettera b) della legge di riferimento, legge provinciale n. 7/1958 che prescrive per le domande di finanziamento l'indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza”*.

6.13. Il decreto impugnato, nonostante contenesse questi riferimenti normativi, non contiene alcuna motivazione o ragione dalla quale si potesse ricavare in quale connessione stessero queste norme con i documenti allegati alla domanda di contributo, tra i quali il Collegio ha rilevato (doc. 5 della parte appellante) che sono stati allegati alla domanda di contributo per l'anno 2015 e se fossero stati effettivamente oggetto di apposita istruttoria: (i) Elenco degli organi sociali del circolo con i nominativi; (ii) Relazione attività 2014 e (iii) relazione attività 2015 , (iv) preventivo spese 2015 e dettaglio preventivo spese per ogni singola attività programmata nel 2015, (v) piano di finanziamento 2015 con indicazione della loro provenienza.

6.14. Di fronte alle suddette risultanze di un attento esame del provvedimento impugnato emerge che lo stesso non rispetta i basilari principi sulla motivazione degli atti amministrativi, in quanto il decreto impugnato, emesso sulla domanda di contributo presentata per l'anno 2015, contiene, nè nelle premesse in fatto - che parlano esclusivamente di un procedimento di controllo iniziato nel mese di giugno 2014 e quindi precedentemente alla data di presentazione della domanda – né altrove alcuna indicazione concreta e comprensibile per il destinatario del decreto, quali siano state le risultanze dell'istruttoria della domanda di contributo 2015, rispettivamente le ragioni in fatto ed in diritto che hanno portato al rigetto della domanda di contributo 2015 (*“l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione)”* (cfr ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2017, n. 2457; III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

6.15. Il decreto impugnato nr. 3170/2015 del 27 marzo 2015 evidenzia una palese violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, mancando in esso qualsiasi indicazione delle ragioni in fatto ed in diritto nonché delle risultanze istruttorie in relazione alla domanda di contributo ed ai relativi documenti allegati, poste alla base della decisione di rigetto; leggendo il contenuto del decreto, la domanda ed i relativi documenti allegati non sembrano essere stati nemmeno presi in considerazione ed esaminati.

6.16. Il riferimento ad un procedimento iniziato nel giugno del 2014 non meglio

specificato, concluso con tale decreto, come emerge testualmente alla conclusione della parte in fatto, è del tutto contraddittorio e rende il decreto viziato per sviamento, travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e motivazione contraddittoria anche con riferimento alle bozze del decreto di concessione del contributo, inviate alla parte appellante poco meno di tre settimane prima dell'emanazione del decreto di rigetto della domanda di contributo.

6.17. Quindi, anche la sentenza impugnata, laddove ritine il decreto impugnato privo delle illegittimità e dei vizi denunciati in primo grado, è errata in quanto non tiene conto della circostanza che non contiene alcuna motivazione dettagliata che si riferisce alla domanda di contributo 2015.

6.18. Si osserva, ad abundantiam, che il criterio della “solidità finanziaria dimostrata in pregresso ed il grado di affidabilità programmatica” di cui alla lettera e) del terzo comma dell'art. 8 della delibera n. 1972/2012 - oltre ad essere difficilmente oggettivabile come rilevato da questa Sezione in una precedente sentenza intervenuta tra le stesse parti e concernente domande di contributo sull'identico requisito previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1008/2016 (sent. 1993/2021) - seguendo il tenore letterale e logico della delibera n. 1972/2012, deve essere considerato, nella valutazione delle domande di contributo, piuttosto come ulteriore positivo parametro, ossia come parametro di preferenza, e non come criterio di esclusione in caso di mancata sussistenza di tale parametro; ciò in quanto una applicazione diversa di tale previsione dovrebbe comportare conseguenza la reiezione delle domande di contributo se non sono sussistenti i parametri indicati alle altre lettere di questo comma 3, dell'art. 8.

6.19. Vanno, pertanto accolte le doglianze proposte dalla parte appellante con i due motivi di appello esaminati.

7. Il Collegio osserva che alla luce delle risultanze dell'esame del provvedimento impugnato di cui ai precedenti punti e degli atti e documenti di causa, deve essere accolto anche il primo motivo di appello, in quanto le doglianze fatte valere con il relativo motivo in primo grado non si riferivano al procedimento di liquidazione del

contributo, bensì alla motivazione contenuta nel decreto impugnato, laddove faceva riferimento ad un precedente procedimento, avviato nel giugno del 2014.

7.1. Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento, del decreto n. 3170/2015 impugnato in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

8. Considerata la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto lo accoglie come in motivazione e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado RG 115/2015 avverso il decreto n. 3170/2015.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Pannone, Presidente FF

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ulrike Lobis

IL PRESIDENTE

Andrea Pannone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.